



Allegato "B" all'atto n. 1445 della raccolta

STATUTO DELLA "FONDAZIONE MARIA GRAZIA TAGLIETTI - ETS"

Capo I

Origine, scopo, patrimonio

Articolo 1 - Origine, denominazione, sede, territorio di riferimento

1.1 L'Ente Morale, di seguito Fondazione, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dai Signori Demetrio Taglietti e Ada Costa a ricordo della loro figlia. La Fondazione fu eretta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1959 n. 228. La Fondazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (di seguito anche il Codice TS) dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del Codice TS.

1.2 La denominazione dell'ente è "Fondazione Maria Grazia Taglietti - ETS"; la Fondazione utilizza la qualificazione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS secondo le disposizioni del Codice TS.

1.3 La sede della Fondazione è nel Comune di Nebbiuno.

1.4 La Fondazione opera esclusivamente all'interno della Regione Piemonte, di seguito il "Territorio di riferimento".

Articolo 2 - Scopo, oggetto, attività

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte all'aumento del benessere della collettività nella quale opera ed è inserita quale elemento della struttura sociale, per il tramite del miglioramento della qualità della vita dei propri ospiti e dei loro familiari avendo come riferimento principale le persone anziane, sia autosufficienti sia con ridotte o nulle capacità di autosufficienza, nonché i loro familiari. Per il raggiungimento di tali finalità la Fondazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice TS, di seguito le "Attività istituzionali", prevalentemente tramite l'attuazione di azioni aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112. e successive modificazioni,

b) prestazioni socio sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni,

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del

Codice TS.

2.2 La Fondazione svolge le proprie attività senza effettuare distinzioni, con riferimento ai soggetti fruitori, di sesso, razza, etnia, religione ed aspirazione politica.

2.3 La fondazione può esercitare attività diverse da quelle indicate al presente articolo, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

2.4 L'organo amministrativo della Fondazione approva appositi regolamenti interni al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l'attività della Fondazione stessa e più agevole il raggiungimento delle finalità della medesima.

Articolo 3 - Patrimonio, fondo di dotazione, fondo di gestione

3.1 Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il suo funzionamento la Fondazione dispone di un patrimonio, indisponibile costituito dai seguenti beni:

i. patrimonio costituito dall'immobile in cui viene svolta l'Attività istituzionale della Fondazione, sito in Nebbiuno alla via Guglielmo Marconi n. 34, distinto al NCEU del Comune di Nebbiuno al foglio A/9, particella n. 454, sub. 1, categoria catastale B/1, Rendita Catastale euro 5.523,51 (cinquemilacinquecentoventitré virgola cinquantuno) con annessi terreni pertinenziali;

ii. universalità di beni mobili asserviti allo svolgimento dell'Attività istituzionale componenti la struttura di arredamento, di impiantistica e di dotazione operativa, dell'immobile in cui è svolta l'Attività istituzionale stessa.

3.2 Il patrimonio disponibile della Fondazione è incrementato di ogni bene immobile e mobile che perverrà, a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, elargizioni, liberalità e contributi da chiunque effettuati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

3.3 Del patrimonio della Fondazione, così come individuato nel bilancio annuale, euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) sono individuati quale "Fondo di dotazione" mentre la rimanente parte è individuata quale "Fondo di gestione".

3.4 Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di

associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 4 - Entrate della Fondazione

4.1 La Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- i. i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio,
- ii. i redditi derivanti dallo svolgimento delle Attività istituzionali e delle Attività accessorie,
- iii. ogni provento, entrata, contributo ed elargizione di terzi, in denaro o in natura ed in qualunque forma giuridica effettuato, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente vincolati ad incremento del patrimonio.

Capo II

Organi della Fondazione

Art. 5 - Organi della Fondazione

5.1 Sono Organi della Fondazione:

- i. il Consiglio di Amministrazione, anche definito: Organo amministrativo,
- ii. il Presidente,
- iii. l'Organo di controllo

5.2 Tutte le cariche della Fondazione sono elettive e gratuite ad eccezione dell'Organo di controllo cui può essere attribuito un compenso specifico.

5.3 Alle cariche gratuite è garantito il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico stesso.

5.4 Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art.8 del Codice TS e delle altre leggi in vigore, può attribuire un compenso a membri dello stesso o al Presidente, cui vengano delegate specifiche mansioni che, se non assunte dai medesimi comporterebbero la stipula di appositi contratti onerosi di lavoro, servizio, fornitura con terzi soggetti.

Articolo 6 - Il Consiglio di amministrazione

6.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sei membri compreso il Presidente determinando il numero dei membri secondo la seguente regola:

- i. se esiste l'Assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione è formato da sei membri,
- ii. altrimenti il Consiglio di amministrazione è formato da cinque membri.

6.2 I membri del Consiglio di amministrazione sono scelti e nominati dai seguenti soggetti, di seguito "Elettori": "Parrocchia di San Giorgio di Nebbiuno", "Famiglia del fondatore", "Consiglio comunale del Comune di Nebbiuno", l'"Assemblea dei partecipanti", secondo le seguenti regole:

- i. un membro è nominato dalla Parrocchia di San Giorgio di Nebbiuno o dall'ente eventualmente avente causa dallo stesso,
- ii. due membri sono nominati dalla Famiglia del fondatore, intendendosi per tale l'insieme dei parenti in linea retta dei Signori Demetrio Taglietti e Ada Costa di uguale e minore grado, che assumono la decisione, fra loro, all'unanimità,
- iii. due membri sono nominati dal Consiglio Comunale del Comune di Nebbiuno,
- iv. un membro è nominato dall'Assemblea dei partecipanti, ove esistente,
- v. se entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di nomina formulata, in qualunque modo idoneo allo scopo, dalla Fondazione, l'Elettore a ciò deputato non provvede alla nomina dei membri del consiglio di sua competenza, la nomina è effettuata dalla Parrocchia di San Giorgio di Nebbiuno.

Le nomine da parte dei soggetti Elettori si qualificano quali mere designazioni intese come espressione di poteri previsti dal presente statuto e non si configurano in alcun modo quali mandati fiduciari con rappresentanza essendo conseguentemente sempre esclusa qualsiasi forma di controllo, direzione o coordinamento della Fondazione da parte degli Elettori stessi.

6.3 La presidenza del Consiglio di amministrazione è attribuita:

- i. al membro indicato dalla Parrocchia di San Giorgio di Nebbiuno e, nel caso in cui questi manifesti il suo dissenso ad assumere tale qualifica, al soggetto così nominato dal Consiglio di amministrazione che delibera con la presenza di tutti i membri e con l'unanimità dei voti esprimibili.

6.4 I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere nominati per ulteriori mandati senza interruzione.

6.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vice Presidente che assolve alle funzioni del Presidente nei casi di impedimenti o mancanza di questi.

6.6 Non si applica la regola della cooptazione né quella della decadenza dell'Organo amministrativo nel caso di cessazione della maggioranza dei membri dell'organo stesso.

6.7 L'assenza di un componente del Consiglio di amministrazione per un numero di tre sedute consecutive ne comporta la decadenza automatica; della stessa il Consiglio di amministrazione prende atto nel corso della seduta che implica la decadenza in una apposita deliberazione aggiunta all'ordine del giorno della convocazione.

6.8 Nei casi in cui, per dimissione, morte o decadenza, manchi qualche membro dell'Organo amministrativo, alla nomina dei nuovi membri provvede l'Elettore che ha nominato il membro mancante.

Capo III

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Articolo 7 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

7.1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

7.2 Le adunanze ordinarie hanno luogo almeno quattro volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'analisi periodico dell'andamento delle attività della Fondazione.

7.3 Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione o, infine, per disposizione dell'Autorità Governativa.

7.4 Le convocazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte dal Presidente, con invito formulato tramite posta elettronica, fax, o qualunque altro mezzo con il quale possa essere assicurata la conoscenza della convocazione, almeno cinque giorni prima, ovvero tre giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Articolo 8 - Attività e poteri del Consiglio di amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione:

- i. definisce gli obiettivi e approva il bilancio annuale preventivo quale strumento programmatico ed operativo per il loro raggiungimento;
- ii. approva le variazioni al bilancio preventivo;
- iii. delibera i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
- iv. delibera il regolamento relativo alla qualifica di Partecipante;
- v. delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- vi. delibera le modifiche dello statuto quando lo ritenga necessario e funzionale all'interesse generale della Fondazione;
- vii. procede alla nomina dell'Organo di controllo nel rispetto dell'art. 30 del Codice TS e, ove obbligatorio per legge o ritenendone opportuna comunque la presenza alla nomina di un Revisore legale nel rispetto dell'art. 31 del Codice TS potendo attribuire l'incarico di Revisore legale all'Organo di controllo;
- viii. delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione;

ix. delibera su tutto quanto necessario alla gestione della Fondazione;

x. delibera su ogni altro argomento, ordinario e straordinario, non riservato dalla legge o dal presente statuto ad un altro soggetto.

Articolo 9 - Quorum costitutivi e deliberativi

9.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

9.2 Le votazioni si fanno ad appello nominale e il voto segreto è previsto solo quando si tratta di questioni concernenti persone.

9.3 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

9.4 Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione delle Attività istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

9.5 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere, ove nominato, l'Organo di controllo.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti; le persone invitate non hanno diritto di voto.

Articolo 10 - Verbali del Consiglio di amministrazione

10.1 Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale sarà munito del timbro della Fondazione e custodito presso la sede della stessa.

Capo IV

Attribuzioni del Presidente

Articolo 11 - Il Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

11.2 Il Presidente coadiuvato dal segretario, cura la esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

11.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d'età.

11.4 Fermi restando i poteri di rappresentanza in virtù delle disposizioni del presente statuto, al Presidente compete:

iv. curare l'attuazione delle delibere assembleari, intrattenendo rapporti con le autorità e le pubbliche

amministrazioni;

v. curare l'osservanza dello statuto e richiedere modificazioni quando lo si reputi necessario;

vi. sorvegliare sul buon andamento della Fondazione.

Capo V

Segretario e tesoriere

Art. 12 - Il Segretario

12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente.

12.2 Il Segretario, svolge un'attività di consulenza a favore della Fondazione e collabora con il Presidente:

i. alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

ii. all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

12.3 Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

12.4 Il Segretario non può essere membro del Consiglio di Amministrazione.

12.5 Il rapporto fra la Fondazione e il Segretario è regolato da apposito contratto a sensi di legge.

Articolo 13 - Il Tesoriere e il servizio di tesoreria

13.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche identificandolo nel Segretario; egli dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione, o per il periodo deliberato dal medesimo, ed è riconfermabile senza limiti.

13.2 Il Tesoriere redige la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al consiglio stesso per l'approvazione.

13.3 Il Tesoriere è interessato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi; per tutti tali obblighi può incaricare soggetti esterni alla Fondazione regolando con apposito contratto a sensi di legge tale rapporto.

13.4 L'Organo amministrativo, qualora lo ritenga, può affidare ad una banca il servizio di tesoreria o di cassa secondo le modalità stabilite dalle parti.

Capo VII

Organo di controllo

Articolo 14 - L'Organo di controllo

14.1 L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione; nel caso di organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

14.2 Esso resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rieleggibile.

14.3 L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione e ad esso si applica l'articolo 30 del Codice; esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento esercitando, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attestando che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali in materia.

14.4 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.5 Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

14.6 L'Organo di controllo è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

14.7 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che in tale caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro: la revisione può essere, tuttavia affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro nominato con le stesse regole dell'Organo di controllo.

14.8 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione provvedono alla tenuta e cura dei libri relativi alle proprie adunanze e deliberazioni.

Capo VIII

I Partecipanti

Articolo 15 - I partecipanti, l'Assemblea dei partecipanti

15.1 Sono Partecipanti le persone fisiche o giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica, sia pubbliche sia private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o in natura, con le modalità e le misure non inferiori a quelle stabilite dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione o regolamento.

15.2 La qualifica di Partecipante dura per il periodo stabilito da apposita deliberazione o regolamento del

Consiglio di amministrazione funzionale all'entità o rilevanza del contributo erogato.

15.3 I Partecipanti si riuniscono, ai fini di quanto previsto nel presente statuto, nell'Assemblea dei partecipanti, sia nel caso di una collegialità di Partecipanti, sia nel caso di unico Partecipante.

Capo IX

Norme Generali d'Amministrazione

Articolo 16 - Durata dell'esercizio e bilancio

16.1 L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.

16.2 Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nel rispetto della normativa vigente.

16.3 La Fondazione agisce nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro rispettando gli articoli 8 e 9 del Codice TS, è conseguentemente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, in favore di chiunque disposti, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

16.4 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare e di reinvestire gli eventuali utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che ne caratterizzano l'azione.

Articolo 17. Scioglimento e liquidazione

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

17.2 In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di amministrazione delibera lo scioglimento e nomina uno o più liquidatori con il voto favorevole della maggioranza dei membri che compongono il Consiglio.

17.3 In caso di scioglimento, per qualunque causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice, ad altro Ente del Terzo Settore scelto dal Consiglio di amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazione alla Fondazione Italia Sociale.

Capo X

Disposizione Finale

Art. 18 - Rinvio normativo

18.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di fondazioni e le disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore e le norme vigenti in materia.

Firmato: MAURIZIO MEDINA

FEDERICO CAPPIELLO Notaio

[illegible]